



## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

a cura del Centro Studi CNAI

Il Garante della privacy fornisce una serie di indicazioni operative per spiegare come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti.

Sul sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali sono stati pubblicati il comunicato stampa e le FAQ, su alcuni aspetti salienti:

- i soggetti che possono usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti innanzi al Garante;
- l'ammontare dell'importo da pagare;
- i termini per il pagamento;
- le modalità per il pagamento.

La **definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti al 25 maggio 2018** (data di operatività del nuovo GDPR), è stata prevista nel nostro ordinamento dal decreto attuativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

L'art. 18 del D. lgs. 101/2018, permette di regolare i conti delle vecchie violazioni al Codice della privacy, pagando in misura ridotta, pari a due quinti del minimo edittale, le violazioni contestate dal Garante prima del 25 maggio scorso.

Il Garante indica ora le modalità operative per avvalersi correttamente di tale definizione agevolata.

## Istruzioni operative

### Soggetti interessati

La **definizione agevolata** dei procedimenti sanzionatori è rivolta a coloro che, **entro il 25 maggio 2018**, hanno ricevuto l'**atto di notifica della violazione o l'atto di contestazione immediata di violazioni amministrative al Codice della privacy**.

ATTENZIONE-

Per le **violazioni commessa prima del 25 maggio 2018**, ma contestata dopo tale data, non è possibile avvalersi della definizione agevolata. Il Garante concluderà il procedimento secondo le vecchie regole, ovvero con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.



## Importo da pagare

Di norma, l'importo da versare per la definizione agevolata è pari ai **2/5 del minimo edittale** previsto per la sanzione applicata.

Nelle FAQ del 1° ottobre 2018, il Garante ha predisposto una **tabella**, riportante per ciascuna violazione l'importo da versare con riferimento ai singoli procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni amministrative del Codice della privacy, di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis.

## Termini di pagamento

Il pagamento può essere effettuato entro 90 giorni dalla data del 19 settembre 2018, ossia dal giorno di entrata in vigore dello suddetto D. lgs 101/2018. Ovvero, il **termine ultimo** per esercitare tale facoltà è il **18 dicembre 2018**.

## Modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato in due maniere:

- tramite **bollettino postale** intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA" al numero di conto corrente 871012;
- tramite **versamento presso un istituto bancario, ufficio postale ecc.**, al seguente codice IBAN IT 3110100003245348010237300, indicando la causale "Definizione agevolata sanzioni del \_\_ (data contestazione) \_\_ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: \_\_\_\_\_", unitamente al numero della contestazione (se presente).

Se la contestazione contiene più violazioni e il contravventore vuole effettuare il pagamento finalizzato alla definizione agevolata solo per alcune di queste, nella causale del versamento dovrà indicare le violazioni per cui è effettuato il versamento (si potrà fare riferimento, a tale riguardo, al numero della contestazione o all'articolo della norma violata).

Non è necessario fornire prova al Garante del versamento effettuato. E' comunque possibile comunicare il versamento effettuato o trasmettere copia dello stesso, facendo riferimento all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).